



# COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

## CONVENZIONE

**PER LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI SENZA RILEVANZA ECONOMICA DEL  
COMUNE DI MASSA MARTANA - CAMPI DA CALCIO, CON RELATIVI LOCALI DI  
SERVIZIO ED ACCESSORI, UBICATI IN MASSA MARTANA, VIA ROLANDO LANARI**

### SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno duemilaventiquattro, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

#### TRA

il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Responsabile del Servizio tecnico del Comune di Massa Martana (PG), avente sede in Via Mazzini n. 1, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto del Comune di Massa Martana (PG), che nel contesto del presente atto potrà essere chiamato (Concedente);

#### E

il Sig. \_\_\_\_\_, nato ad \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, il quale interviene, agisce e stipula il presente atto in qualità di **PRESIDENTE** dell'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA \_\_\_\_\_ con sede \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ (Concessionario);

\*\*\*\*\*

#### **PREMESSO CHE:**

- il COMUNE DI MASSA MARTANA, che di seguito sarà denominato per brevità "Comune", è proprietario degli impianti sportivi, ubicati nel Capoluogo, in Via Rolando Lanari, che ricomprende, tra le altre strutture, anche i campi da calcio e relative aree e locali di servizio ed accessori, come si evince dalla planimetria allegata (Allegato A);
- con deliberazione della Giunta comunale n. 106 del 20/08/2024, l'Amministrazione ha manifestato la volontà di affidare l'utilizzo degli impianti sopra identificati, definendo le relative condizioni, ad un soggetto esterno individuato con apposita procedura, che di seguito sarà denominato per brevità "Concessionario", in quanto ente con organizzazione, struttura e dimensioni idonee a tale responsabilità;

**ESPLETATA** la relativa procedura ed individuato come "Concessionario": l'associazione sportiva dilettantistica \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, che provvederà a rispettare, in cambio della concessione strumentale del bene pubblico, tutti gli obblighi e gli adempimenti riportati nel presente atto, oltre che provvederà al pagamento delle spese di registrazione dell'atto in caso d'uso;

### **CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA**



# COMUNE DI MASSA MARTANA

## Provincia di Perugia

### Art. 1 - OGGETTO

Il Comune di Massa Martana, Concedente, come sopra rappresentato, concede, in uso gratuito, al Concessionario, nella persona del proprio PRESIDENTE qui comparente, che accetta la relativa gestione, i campi da calcio e relative aree e locali di servizio ed accessori, posti all'interno degli impianti sportivi, ubicati nel Capoluogo, in Via Rolando Lanari.

I beni sono adibiti ad impianti sportivi per la pratica del calcio, e vengono concessi in uso con gli arredi, attrezzature e macchinari ivi esistenti.

### Art. 2 - DURATA

La concessione strumentale del bene pubblico d'uso gratuito viene stipulata per il seguente periodo: dal giorno della stipula al giorno \_\_\_\_\_, per anni 7 (sette), con opzione di rinnovo per ulteriori anni 3 (tre). Ne consegue che il concessionario acquisisce la detenzione del bene dal giorno della stipula del presente atto, e si impegna a liberare il bene alla data di scadenza del presente rapporto giuridico.

Il Concessionario è consapevole che la concessione strumentale del bene pubblico è intimamente connessa all'uso del bene per le finalità di pratica sportiva dilettantistica.

Il concessionario è consapevole che l'utilizzo del bene, per finalità diverse da quelle per il quale il bene viene concesso, costituisce inadempimento contrattuale e che l'inadempimento costituisce a sua volta causa di revoca della concessione.

Il Concedente ha titolo per ottenere la restituzione anticipata del bene, laddove il Concessionario non utilizzi il bene per un periodo continuativo di sei mesi, ovvero cessi l'utilizzazione del bene, ovvero abbia attribuito in godimento il bene a soggetti terzi ed a prescindere dalle motivazioni di attribuzione.

Il Concedente si riserva l'uso del bene per proprie attività istituzionali, con particolare riferimento a quelle scolastiche, secondo orari e giorni di utilizzo da concordarsi con il concessionario.

Il Concessionario è consapevole che, con la stipula del presente atto di concessione strumentale del bene pubblico, quale incaricato della gestione di beni pubblici, traslano su di lui i doveri di diligente e corretto utilizzo dei beni oggetto della concessione strumentale del bene pubblico.

### Art. 3 -FINALITÀ

Il Concessionario si impegna ad utilizzare l'impianto secondo le vigenti regole sportive, garantendone l'uso a chiunque intenda dedicarsi allo sport, nel rispetto delle norme vigenti in materia applicabili e compatibili con la natura dell'impianto stesso e del regolamento predisposto dall'Amministrazione comunale.

### Art. 4 -DESTINAZIONI D'USO

Il Concessionario dovrà mantenere la destinazione prevalente dell'impianto ad attività sportive, per tutte le pratiche ad essa attinenti. Potrà essere proposto, nel progetto presentato in sede di affidamento, un utilizzo dell'impianto anche per altre attività, sempre compatibili con la pratica sportiva.

### Art. 5 - PROGETTO GESTIONALE

Il Concessionario è tenuto a svolgere i servizi sportivi nei termini e con le modalità previste nel "Progetto Gestionale", presentato in sede di affidamento e valutato da apposita commissione, che viene allegato al presente atto.

Il Concessionario è obbligato a trasmettere annualmente all'Amministrazione Comunale, entro il 30 giugno, il programma di utilizzo degli spazi sportivi previsto per la stagione sportiva successiva (escluse quelle attività dipendenti da calendari che alla data del 30 giugno sono ancora in corso di definizione).

Entro il 30 ottobre, il Concessionario dovrà presentare all'Amministrazione Comunale il riepilogo delle attività sportive e ricreative svolte nel corso dell'anno sportivo passato, motivando l'eventuale discordanza dal piano previsionale.



# COMUNE DI MASSA MARTANA

## Provincia di Perugia

Per la conduzione dell'impianto, quindi, il Concessionario è tenuto ad attenersi, oltre che al presente atto, a tutto quanto previsto nella relazione organizzativa ed operativa presentata in sede di gara riguardante i servizi di custodia, funzionamento, manutenzione, pulizia e sanificazione, approvvigionamento ecc...

### **Art. 6 - PUBBLICITA'**

Il Concessionario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno e all'esterno dell'impianto, secondo le modalità amministrative e gli adempimenti tributari o fiscali previsti dalla Legge e dal Regolamento Comunale, previo l'obbligo tassativo di segnalazione preventiva all'Amministrazione Comunale che avrà facoltà insindacabile di diniego, qualora ricorrano motivi di contrasto con l'interesse comunale e pubblico, nonché per necessità di decoro, di decenza, di morale e di corretta educazione etico-culturale e sportiva nei confronti dell'utenza e degli spettatori.

L'eventuale parere negativo dell'Amministrazione comunale, in relazione alla quantità e al contenuto della pubblicità, è vincolante.

Il programma della pubblicità ed ogni sua modifica dovranno essere comunicati all'Ufficio Comunale dei Tributi ed è subordinato alle necessarie autorizzazioni da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario dovrà espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

Il Concessionario comunque si impegna a che eventuali contratti di pubblicità che coinvolgano a qualunque titolo le strutture, i locali, le attrezzature o le aree pertinenti l'impianto, non eccedano la durata della convenzione.

Il Concessionario concederà spazi pubblicitari idonei in forma gratuita all'Amministrazione Comunale per l'affissione di materiale informativo pubblicitario del Comune il cui contenuto non sia in contrasto o comunque di nocimento per l'attività commerciale eventualmente svolta dal Concessionario.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità di ogni ordine e grado per gli inconvenienti e danni che, dall'installazione dei mezzi pubblicitari potranno essere arrecati ai medesimi o a persone e cose.

### **Art. 7 - ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI**

L'Amministrazione Comunale può autorizzare all'interno della struttura, previa richiesta e concessione della relativa autorizzazione, ai sensi delle vigenti leggi in merito, la vendita del materiale tecnico didattico necessario allo svolgimento delle attività sportive ivi praticate, da parte del Concessionario, durante le ore di apertura degli impianti ai propri soci e/o fruitori.

### **Art. 8 -SUBCONCESSIONE**

E' fatto espresso divieto al Concessionario di cedere ad altri la presente concessione.

Il concessionario inoltre potrà affidare a terzi, previa autorizzazione del Comune, la gestione di alcuni servizi, che necessitano di specifiche competenze tecniche, quali ad esempio:

- Servizio di pulizia;
- Manutenzione periodica presidi antincendio (estintori);
- Conduzione degli impianti elettrici, idraulici, termoidraulici e adduzione gas secondo le disposizioni di legge;
- Pratica sportiva;
- Attività accessorie alla pratica sportiva.

Le attività, affidate in gestione a terzi, ricadranno comunque sotto la responsabilità del concessionario il quale sarà l'unico responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso l'utenza.

### **Art. 9 -MIGLIORIE E INNOVAZIONI**



# COMUNE DI MASSA MARTANA

## Provincia di Perugia

Il Concessionario accetta di prendere in carico l'impianto sportivo nelle condizioni in cui gli è affidato, riconosce e dichiara che è adatto agli usi per il quale viene concesso; il Concessionario rinuncia, al riguardo, ad ogni eventuale attuale o futura eccezione obbligandosi alla riconsegna dell'impianto ai termini di legge. Tutte le eventuali migliorie, previa approvazione da parte del Comune di Massa Martana, ad eccezione di arredi e/o attrezzature mobili, nonché le opere di adattamento della struttura anzidetta, disposte per maggior comodità, sicurezza, efficienza o contro eventuali furti e danneggiamenti, o quant'altro, rimarranno senza diritto ad indennità alcuna da parte del Concessionario, a favore del Comune di Massa Martana.

Ogni intervento di manutenzione straordinaria e/o di modifica permanente dell'impianto, che il Concessionario ritenesse necessario effettuare per l'utilizzo del bene, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune e rimarrà, per patto, a beneficio di quest'ultimo; quand'anche autorizzato il Concessionario provvederà direttamente a sostenere oneri e procedure, senza per questo pretendere indennità per miglioramenti o addizioni apportate.

### **Art. 10 -OBBLIGHI DI GESTIONE DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario si impegna a:

1. sistemare, eventualmente, gli spazi come da progetto allegato alla domanda presentata in fase di affidamento;
2. utilizzare l'impianto comunale e i servizi annessi con la massima cura e diligenza;
3. garantire un'attività continuativa, prediligendo la pratica sportiva a favore di utenti residenti;
4. provvedere alla manutenzione ordinaria, spese relative all'organizzazione e alla gestione dell'impianto e attività sportive;
5. impiegare nell'attività di gestione dell'impianto i proventi derivanti, a qualsiasi titolo da tale attività, ed ogni altro provento o contributo che a qualunque titolo e da qualsiasi soggetto entri nelle casse del Concessionario per lo svolgimento delle attività regolate impianti sportivi concessi;
6. mantenere in perfetta efficienza i servizi, le attrezzature e gli spazi annessi ed accessori;
7. mantenere, comunque, l'impianto in operazioni di manutenzione ordinaria e vigilanza necessarie;
8. far rispettare a tutti coloro che lo usano adeguate norme di accesso ed utilizzo dell'impianto, in linea anche con la presente concessione;
9. assumere la piena responsabilità per tutti i danni che possano eventualmente essere all'impianto, da parte di terzi connessi all'attività organizzata, durante l'uso dello stesso, obbligandosi al risarcimento dei danni risultanti;
10. provvedere alla custodia, durante l'esercizio della pratica sportiva o comunque all'interno del periodo di affidamento, delle strutture;
11. utilizzare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nella presente procedura;
12. presentare al Comune il rendiconto consuntivo delle attività svolte;
13. consentire, e non ostacolare in alcun modo, la realizzazione di costruzione di ulteriori strutture all'interno dell'area sportiva da parte del Comune;
14. sorveglianza, custodia e pulizia dell'impianto e delle attrezzature ivi presenti, degli spazi esterni e/o accessorie delle aeree di pertinenza;
15. condurre l'impianto sulla base di un apposito piano e mediante l'impiego di idoneo personale;
16. esecuzione dei controlli e delle verifiche degli impianti elettrici, idraulici, termoidraulici e adduzione gase secondo le disposizioni di legge e connessa istituzione, tenuta e aggiornamento di un Registro dei Controlli;
17. provvedere ai costi relativi alle utenze (energia elettrica, gas, rifiuti, acqua, ecc...), ivi compresi gli oneri per le relative volture e l'attivazione di ogni altra eventuale utenza per garantire il corretto funzionamento dell'impianto;
18. costituire apposita polizza assicurativa per danni e responsabilità civile con un massimale di €. 2.000.000,00;



## COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

19. garantire la riserva di 30 giornate di uso gratuito dell'impianto al Comune per scopi istituzionali e/o per concessioni di gratuità ad altri soggetti;
20. concedere l'utilizzo a terzi, per finalità sportive, secondo le tariffe determinate annualmente dalla Giunta Comunale; gli utili saranno totalmente introitati dal Concessionario, a copertura e ristoro delle spese sostenute;
21. predisporre un piano orario di utilizzo dell'impianto, da comunicare annualmente al Comune;
22. regolamentare l'accesso all'impianto sportivo affidato;
23. sviluppare iniziative promozionali finalizzate a sostenere la fruibilità all'impianto sportivo;
24. concordare con il Comune eventuali ulteriori utilizzi della struttura.

### **Art. 11 -ONERI DI GESTIONE ORDINARIA DEI BENI**

I lavori di ordinaria manutenzione dell'impianto, così come di seguito definiti, sono a carico del Concessionario e dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme vigenti in materia di impianti, e di sicurezza e secondo il progetto di gestione presentato in fase di affidamento.

Al Concessionario compete la gestione dell'area sportiva, ed in particolare:

- manutenzione ordinaria delle infrastrutture e strutture edili e delle attrezzature mobili;
- manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici;
- oneri relativi a responsabilità tecnica, organizzativa, amministrativa e di conduzione degli impianti tecnologici;
- mantenimento in efficienza delle dotazioni antincendio presenti, della centrale termica e degli apparati connessi;
- nomina del Terzo responsabile per la gestione dell'impianto termico;
- manutenzione ordinaria dei tappeti dei campi da gioco (per il campo in erba naturale: irrigazioni, taglio e cura con concimazioni, reintegri e/o semine; per il campo in erba sintetica: cura della superficie) in modo da mantenerli in condizioni ottimali;
- controllo periodico della regolarità ed efficienza delle attrezzature e degli stabili;
- pulizia dei locali e degli spazi, con relative disinfestazioni e disinfezioni come da normativa sanitaria vigente;
- mantenimento in condizioni decorose dei viali, dei prati e della flora arborea presente all'interno delle aree concesse, provvedendo ai periodici tagli delle erbe.

Sono altresì a carico del Concessionario:

- 1) la tempestiva segnalazione scritta all'ufficio manutenzione del Comune di ogni anomalia o difetto di funzionamento o delle condizioni di inefficienza e/o carenza di sicurezza dell'impianto affidato;
- 2) le operazioni e le spese necessarie per le pulizie e per il funzionamento ordinario dell'impianto, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti intercorrenti fra il Concessionario medesimo e i propri collaboratori o incaricati;
- 3) i costi, le responsabilità, gli adempimenti, gli obblighi e l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni relative alle manifestazioni organizzate presso l'impianto sportivo.

### **Art. 12 -ONERI A CARICO DEL COMUNE**

Sono a carico del Comune gli oneri di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, ampliamento delle componenti esistenti alla data di sottoscrizione del presente atto, e nuove costruzioni degli impianti, nonché di riparazione di guasti che non dipendano da cattiva ordinaria manutenzione da parte del concessionario.

La mancata o tardiva esecuzione dei lavori a carico del Comune, purché tempestivamente segnalati dal concessionario se non occulti, sollevano il concessionario stesso da ogni responsabilità inerente o



## COMUNE DI MASSA MARTANA

### Provincia di Perugia

conseguente a tali inadempienze.

Qualora si rendano necessari lavori di straordinaria manutenzione, il Comune concorda con il concessionario i tempi e le modalità di realizzazione degli stessi, al fine di evitare problematiche gestionali o rilevanti limitazioni d'uso e di accesso alla struttura.

#### **Art. 13 - UTENZE. TASSA RIFIUTI E ACQUISTO PRODOTTI**

Il Concessionario si obbliga a provvedere, a cura e spese proprie, alla voltura (contestualmente all'attivazione del servizio) e al pagamento delle utenze relative alla fornitura del combustibile, dell'energia elettrica, dell'acqua, inoltre all'acquisto dei prodotti, dei materiali di consumo e di funzionamento necessari a garantire la perfetta e permanente efficienza e fruibilità dell'impianto, secondo gli standard previsti dal presente contratto e dai suoi allegati o dalle eventuali disposizioni vigenti in materia e, comunque, secondo i criteri della diligenza dovuta da quanti svolgono attività destinate al pubblico.

Il Concessionario si impegna a pagare la tassa rifiuti secondo quanto previsto dal regolamento comunale.

#### **Art. 14 - VIGILANZA E RESPONSABILITA'**

Il Concessionario e, solidamente con esso, tutti gli aventi titolo:

\_ È responsabile, nell'ambito dell'attività di gestione e del funzionamento dell'impianto, del rapporto con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi;

\_ È garante del corretto uso dell'impianto da parte degli utenti ed è tenuto pertanto a vigilare sull'uso dello stesso da parte degli utilizzatori;

\_ È responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone ed alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi il Concedente da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della concessione del servizio. Eventuali danni che venissero arrecati agli impianti ed alle attrezzature, imputabili a mancanza di sorveglianza, negligenza e/o imperizia della gestione saranno a carico del Concessionario.

Attenzione particolare dovrà esser osservata dal Concessionario, nell'ambito degli aspetti di vigilanza attribuitigli dal presente contratto, alla sorveglianza della regolare entrata ed uscita degli utenti e del pubblico ed ai servizi di accoglienza con particolare riferimento ai bambini consentendo l'ingresso agli spogliatoi ad un accompagnatore adulto, qualora essi non siano autosufficienti nel prepararsi alla lezione e nel rivestirsi successivamente ove non sia previsto un servizio apposito a carico del Concessionario.

#### **Art. 15 - PIANO SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI**

Presso l'impianto deve essere affissa la planimetria di orientamento e il piano di sicurezza dell'impianto.

Il Concessionario si impegna a predisporre e a trasmettere all'Amministrazione Comunale, un piano di sicurezza ed attuarne i contenuti.

Il Concessionario è tenuto, ai sensi di Legge, alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e a farsi carico dell'onere del conseguimento per gli stessi dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 L. 609/96.

Il Concessionario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e lavoratori tutti i comportamenti dovuti, per imporre il rispetto delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e malattie professionali.

Il Concessionario deve osservare e far osservare al personale tutte le disposizioni legislative, le norme ed i regolamenti vigenti all'interno della struttura, operando affinché sia idoneamente informato.

#### **Art. 16 - REFERENTE SICUREZZA**

Per tutta la durata del presente contratto, viene delegato al Concessionario la titolarità e responsabilità del mantenimento delle condizioni di sicurezza sull'attività esercitata ai sensi dell'art.19 del DM 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", che deve in particolare provvedere a:



## COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

- a) nominare il “Coordinatore” della Sicurezza comunicandolo formalmente al Comune;
- b) aggiornare costantemente, e verificare annualmente il Piano di Gestione della Sicurezza, finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza;
- c) richiedere alla A.S.L. competente (o ad altro organismo abilitato) le verifiche periodiche biennali dell’impianto di terra e dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (se presente) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/2001, e successive modificazioni, e alla conservazione dei verbali rilasciati;
- f) conservare le dichiarazioni di conformità degli impianti, ai sensi della legge n.46/1990, complete degli allegati obbligatori (certificazione requisiti professionali C.C.I.A. e relazione materiali), rilasciate dagli installatori a seguito degli interventi effettuati sugli impianti tecnologici;
- g) predisporre i registri dei controlli antincendio, uno per ogni sito delle attività soggette alla prevenzione incendi, e a tenerli aggiornati e a renderli disponibili in occasione dei controlli delle Autorità competenti. La compilazione dei suddetti registri è a carico del Responsabile della attività e riguarda tutti i controlli e gli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti, e le relative componenti, con specifica funzione antincendio.

I suddetti registri devono essere tenuti presso l’Impianto sportivo ma devono essere consegnati in copia, quando richiesto dal Comune, gli aggiornamenti (le pagine compilate e firmate, secondo le indicazioni fornite).

- h) mantenere efficienti i presidi antincendio mediante verifica, manutenzione e sostituzione delle attrezzature.

Le condizioni di sicurezza devono essere assicurate dal Concessionario per tutta la durata del contratto anche in ottemperanza alle vigenti normative di legge in tema di sicurezza impianti tecnologici (L.46/90), sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008) sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro (D.P.R. 547/55 e D.P.R. 303/56), sicurezza nei luoghi di pubblico spettacolo (D.M. 24/08/1996), norme antincendio (D.P.R. 37/98 e D.M. 10/03/1998)

A tal fine deve altresì essere garantito un piano di manutenzione per: impianto elettrico ed illuminazione di sicurezza, cabina di trasformazione, generatore di emergenza, impianto idrico/fognante, impianti ed apparecchiature antincendio.

### **Art. 17 -TARIFFE**

Il Comune, con Deliberazione di Giunta Comunale, determina ogni anno le tariffe di utilizzo della struttura, da applicare nel caso di utilizzo da parte di terzi.

### **Art. 18 - CANONE RICOGNITORIO**

La presente convenzione prevede la corresponsione, da parte del concessionario, di un canone ricognitorio annuo forfettario, pari a € 1.700,00 (millesettecento/00), oltre IVA come per legge, calcolato mantenendo il canone attuale applicato, rivalutato l’indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati, da corrispondere in unica rata entro il 15 luglio di ciascun anno, al quale si applica un aggiornamento annuale, sulla base dell’indice ISTAT suddetto, entro il 30 giugno di ogni anno.

L’inosservanza della suddetta obbligazione non potrà in alcun caso essere giustificata, dal concessionario, come compensativa di eventuali contributi che il Comune dovesse erogare all’Associazione.

Il canone non è soggetto a diminuzione, salvo cause di forza maggiore che impediscano l’utilizzo dell’impianto sportivo per almeno il 70% delle potenzialità dello stesso.

### **Art. 19 -RECESSO**

È consentito alle parti di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, previo preavviso di mesi tre, da comunicare con lettera raccomandata.



# COMUNE DI MASSA MARTANA

## Provincia di Perugia

### Art. 20 - GARANZIE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, all'atto della stipula del presente contratto con il Comune di Massa Martana, dovrà prestare una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, nella misura fissa "forfettaria" di € 20.000,00.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione, in originale, viene consegnata all'amministrazione Comunale all'atto di consegna del servizio. La cauzione sarà svincolata alla scadenza del contratto dietro dichiarazione dell'Amministrazione Comunale in ordine all'integrale adempimento delle obbligazioni assunte nonché all'insussistenza di danni alle strutture ed agli impianti attestata da verbale di riconsegna redatto in contraddittorio con l'Ufficio Tecnico Comunale.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

### Art. 21 - VIGILANZA E ASSICURAZIONI

L'impianto sportivo deve essere utilizzato dal Concessionario in modo da evitare ogni possibile danno allo stesso ed ai rispettivi impianti ed attrezzature, siano essi fissi o mobili.

Il Concessionario espletterà la gestione direttamente, attraverso i propri titolari, i propri soci e/o con personale dipendente, il quale deve essere in possesso di dimostrate capacità professionali, delle specializzazioni tecniche necessarie e previste dalle vigenti normative, dei requisiti fisici e morali per l'esercizio delle mansioni e in regola con le disposizioni di legge in materia fiscale, contributiva e previdenziale. Il Comune è, quindi, da ritenersi estraneo e sollevato da ogni responsabilità civile e penale, per tutto ciò che attiene i rapporti e gli obblighi intercorrenti tra il Concessionario e coloro che ricoprono mansioni, né alcun obbligo potrà sorgere a carico del Comune al termine della gestione, anche nel caso di risoluzione o conclusione anticipata del rapporto.

Il Comune, per mezzo dei suoi incaricati, ha facoltà di accedere all'impianto, anche senza preavviso, durante tutta la durata della concessione, per controlli, ispezioni o altro.

Il Concessionario è pertanto tenuto alla rimessa in pristino degli eventuali danni al bene immobile, che si sia accertato essersi verificati durante gli orari da esso utilizzati.

A tal fine il Concessionario è tenuto a garantire al Comune l'esistenza di coperture assicurative (trasmettendone copia), adeguate sia al valore dei beni che degli impianti, sia alla tipologia delle attività svolte, con massimale per i beni non inferiore a € 50.000,00 e con massimale RCT non inferiore a € 2.000.000,00 per persona.

Sono pure a carico del Concessionario gli eventuali danni sofferti da persone o cose di terzi, avvenuti durante l'uso effettivo da parte del Concessionario stesso.

E' pertanto esclusa ogni responsabilità del Comune per fatti dannosi che potrebbero occorrere a causa o in occasione della concessione. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi al personale occorrente per la conduzione dell'impianto.

Prima dell'inizio delle attività previste dalla presente concessione, il Comune e il Concessionario redigono un verbale di consistenza relativo allo stato di fatto dell'impianto sportivo, delle strutture e delle attrezzature in dotazione o a servizio dell'impianto.

Tale atto sarà siglato dalle parti per quanto di loro competenza. Verrà consegnata ad un incaricato designato dal Concessionario una copia delle chiavi di accesso all'impianto e alle relative pertinenze. Con la consegna delle chiavi il Concessionario assumerà tutte le responsabilità previste dal presente capitolato. Il Concessionario è tenuto a vigilare sul corretto possesso delle chiavi da parte dei detentori da lui, direttamente o indirettamente, individuati.





# COMUNE DI MASSA MARTANA

## Provincia di Perugia

Il Concessionario dovrà presentare al termine di ogni stagione sportiva una relazione sull'attività svolta in modo da verificare il permanere delle condizioni proposte nel progetto di gestione.

### **Art. 22 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

Il Concessionario è autorizzato a ricercare possibili sbocchi alle proprie attività, sia per la natura dell'utilizzo sia per un completo sfruttamento della struttura sportiva esistente.

Il Concessionario, ogni qualvolta sia richiesto, è tenuto a mettere a disposizione del Comune, a titolo gratuito, il centro sportivo per manifestazioni pubbliche, scolastiche o comunque patrociniate e di interesse del Comune per un massimo di 30 giornate l'anno.

Gli eventuali utili ricavabili dalla gestione dell'impianto sportivo saranno totalmente introitati dal Concessionario.

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire i lavori per ammodernare e/o variare gli impianti sportivi. Il Concessionario è, sin da ora, autorizzato ad avvalersi dell'opera e del contributo di eventuali ditte specializzate per quanto attiene le operazioni di manutenzione, trasporto, consulenza, ed altri servizi, previa comunicazione scritta al Comune e garantendo, in ogni momento, la puntuale applicazione delle norme di sicurezza ed igiene prescritte per gli impianti sportivi.

Il Concessionario nominerà uno o più referenti per la sicurezza dell'impianto sportivo, i quali cureranno gli adempimenti connessi al D.lgs n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ed assumeranno tutti gli obblighi previsti dalla stessa normativa e tutte le responsabilità civili e penali connesse all'uso, esonerando il Comune da ogni responsabilità per fatti avvenuti durante o in occasione dell'uso medesimo dei locali.

Il Concessionario altresì comunicherà al Comune il nominativo dei referenti suddetti.

### **Art. 23 - MANLEVA**

Il Concessionario è costituito custode della cosa concessa. Esso esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivarle da fatti dolosi e colposi, di terzi o di altro personale di servizio, limitatamente all'uso effettivo da parte del Concessionario.

Lo esonera altresì da responsabilità per danni a terzi derivanti da sua colpa per spandimento d'acqua, fughe di gas, incendi ecc., e per ogni altro e qualsiasi abuso o trascuratezza nell'uso della cosa concessa.

Il Comune resta, inoltre, espressamente esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni prevedibili ed imprevedibili a persone ed a cose, causati da difetti nella fornitura degli impianti od apparecchiature installate ed utilizzate dal Concessionario, dei quali non siano responsabili le Ditte costruttrici e fornitrici ai sensi legge.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Concessionario, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune, in solido col Concessionario.

### **Art. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI**

I contraenti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali, relativi alla presente concessione, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs 33/2013.

### **Art. 25 - RISOLUZIONE**

E' prevista la risoluzione della convenzione, ai sensi art. 1456 del Codice Civile, in caso di violazione degli obblighi imposti al concessionario con la presente convenzione, che darà la facoltà all'Amministrazione Comunale di dichiarare la risoluzione della convenzione.



# COMUNE DI MASSA MARTANA

## Provincia di Perugia

L'Amministrazione comunale avrà la stessa facoltà di dichiarare la risoluzione della convenzione in caso di abuso da parte del Concessionario o qualora vi siano motivate lamentele da parte degli utenti. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di chiedere il risarcimento di eventuali danni. La risoluzione è dichiarata con deliberazione di Giunta Comunale e previo preavviso di un mese.

### **Art. 26 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per ogni controversia, non risolta in via amministrativa, sarà competente il Foro di Spoleto. Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto. Tutte le spese contrattuali (registrazione, bollo, ecc..) saranno a carico del concessionario.

### **Art. 27 - REGISTRAZIONE**

La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso. Sono a completo ed esclusivo carico del Concessionario tutte le spese relative e conseguenti, nessuna esclusa, alla stipula della presente convenzione e, in caso di registrazione della stessa.

### **Art. 28 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti rinviano alle norme del codice civile e alle vigenti leggi in materia.

ALLEGATI:

- "A": planimetrie delle aree oggetto della presente convenzione.

In fede di quanto sopra il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto dai contraenti.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

---

IL PRESIDENTE

---